

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati

Dr. Dario Giuseppe Papa	Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini	Giudice rel.
Dr.ssa Olivia Condino	Giudice

sul ricorso depositato in data 24.01.2018 *ex art.* 161 sesto comma L. Fall. così come modificato dal D. L. 22.6.2012 n. 83 (convertito in l. 7.8.2012 n. 134) e dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in l. 9.8.2013, n. 98), dalla società **PENSOTTI FABBRICA CALDAIE LEGNANO S.p.A.** (P. IVA 05505980960), nella persona del legale rappresentante *pro tempore* giusta delibera del C.d.A. del 23.01.2018 a rogito Notaio Antonino Ferrara in Saronno, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Giardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Varese, Via Veratti 3, giusta procura in atti, comunicato al Pubblico Ministero e al Registro delle Imprese, **ritenuta** la competenza territoriale del Tribunale adito (avendo la proponente sede legale in Lonate Ceppino, Via Vittorio Veneto 87, comune situato nel circondario di questo Tribunale),

dato atto che:

- la proponente ha depositato i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016 e la situazione economico patrimoniale al 30.09.2017,
- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta essere in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.,
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.,
- non risulta essere pendente alcuna procedura prefallimentare a suo carico;
- la proponente versa in stato di crisi ovvero "*attraversa un periodo di tensione finanziaria*" causa, tra l'altro, le difficoltà di incasso e/o marginalità negative di alcune commesse e il congelamento delle linee di credito,
- la proponente ha chiesto concedersi il termine "*nella misura massima prevista ex lege pari a 120 giorni*" per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. "*in considerazione del rilevante volume d'affari conseguito specialmente all'estero e del considerevole numero di personale impiegato alle proprie dipendenze attualmente nella misura di circa 130 unità*",

ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale già in questa fase (vista anche l'entità del passivo) cui affidare i seguenti compiti:

- verificare se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai



creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi;

- redigere un elenco aggiornato dei creditori alla data di pubblicazione della domanda di pre concordato nel registro delle imprese, operando eventuali rettifiche all'elenco fornito dalla proponente;

- esaminare la documentazione trasmessa dalla società in adempimento degli obblighi informativi (ivi compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di: a) verificarne la completezza e b) segnalare l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;

- segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;

- riferire per iscritto al Tribunale ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, **entro sette giorni dalla scadenza dei termini di seguito assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi**;

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Orlando Tartaini.

ASSEGNA

alla ricorrente termine fino al 24.05.2018 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art. 182 bis*, comma 1, L. Fall..

PONE

a carico della proponente i seguenti obblighi:

-deposito, ogni trenta giorni a partire dalla data del deposito del ricorso, di relazioni contenenti le seguenti informazioni: a) la situazione economico finanziaria aggiornata dell'impresa; b) l'elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica indicazione delle nuove obbligazioni contratte e di quelle estinte (specificando la data di insorgenza delle stesse), d) i flussi di cassa; e) l'elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, f) la relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva.

-versamento nel termine di giorni 15 della somma di € 10.000,00 a titolo di spese di procedura su deposito aperto presso primaria banca a sua scelta.

AVVISA



La ricorrente che, nel caso in cui i predetti obblighi non vengano esattamente adempiuti, la proposta verrà dichiarata inammissibile previa sua convocazione.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente e alla P. R. sede.

Varese, 25/01/2018

Il giudice estensore

Dr.ssa Manuela Palvarini

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa

